



COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO PER
LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1. Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. per promuovere la corretta gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza al fine di:
 - a) ridurre e contenere la produzione di rifiuti;
 - b) avviare, organizzare, agevolare e potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati;
 - c) promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
 - d) assicurare lo smaltimento dei rifiuti raccolti dal servizio pubblico in impianti appropriati e con modalità che garantiscano un alto grado di tutela e protezione della salute, dell'ambiente e delle risorse naturali, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna, senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
 - e) ridurre lo smaltimento indifferenziato;
 - f) ridurre la pericolosità dei rifiuti;
 - g) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla gestione dei rifiuti.
2. Norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e sono valide sull'intero territorio comunale.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e conformemente al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si intende per:
 - a) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie di rifiuti definite dalla legislazione vigente e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto in apposita attrezzatura, impianto di trattamento o di smaltimento;
 - c) Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
 - d) Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani;
 - e) Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dall'utente e successivamente consegnati al servizio di raccolta;
 - f) Trasporto: le operazioni di movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione o dal punto di raccolta al luogo di trattamento o smaltimento;
 - g) Stoccaggio: deposito preliminare di rifiuti in attesa di una successiva fase di trattamento;
 - h) Cernita: le operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o delle modalità di smaltimento finale degli stessi;
 - i) Trattamento: le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
 - l) Recupero: le operazioni necessarie ad ottenere dai rifiuti, prodotti o materie prime conformemente all'allegato C alla Parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
 - m) Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., compreso il deposito finale dei rifiuti, in appositi impianti sul suolo o nel suolo;
 - n) Gestore del servizio: affidatario /affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti e di igiene del suolo;
 - o) Centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato: area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

Articolo 3. Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente regolamento sono classificati come rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i, come specificato nell'articolo 4 del presente regolamento;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da giardini e aree verdi, sia pubbliche che private, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
 - g) i rifiuti ingombranti: i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico e di uso comune, provenienti da civili abitazioni, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni, ad esclusione delle tipologie di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
 - h) i rifiuti urbani pericolosi: quelli così classificati dalle disposizioni comunitarie e nazionali, provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - i) i rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani costituiti da più frazioni merceologiche.
2. Ai fini del presente regolamento sono classificati come rifiuti speciali:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione: i rifiuti costituiti da inerti di costruzione e demolizione, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfridi, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Articolo 4. Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1. Sono considerati assimilati (simili) ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali e che rispettino le seguenti condizioni relative alla provenienza:
 - a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio;
 - b) rifiuti sanitari che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca e rifiuti sanitari che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;
 - c) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti da lavorazione industriale.
2. Le tipologie dei rifiuti speciali assimilati (simili) ai rifiuti urbani sono specificate nell'Allegato B al presente regolamento. L'aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato "B" non comporta modifiche regolamentari.

TITOLO II - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E OBBLIGHI PER I CONFERIMENTI

Articolo 5. Area di espletamento del pubblico servizio di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale inclusa la periferia insediata, i centri frazionali e i nuclei abitativi sparsi.

2. Per viabilità ordinaria si intendono le vie pubbliche e quelle private ad uso pubblico, vicinali, interpoderali e simili ad uso pubblico, ossia sulle quali sia ammesso il libero transito.

Articolo 6. Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti con il soggetto affidatario attraverso contratto di gestione, che obbligatoriamente deve privilegiare la raccolta differenziata nelle sue diverse forme.
2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani è obbligatoria la raccolta differenziata con forme che favoriscano la riduzione del quantitativo di materiali da avviare allo smaltimento attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime.
3. La raccolta in tutte le sue fasi deve assicurare un corretto avvio a smaltimento delle frazioni potenzialmente pericolose e di quelle residue assicurando il rispetto dell'ambiente e della salute.
4. La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata in modo differenziato per tipologia di rifiuto con appositi contenitori, salvo casi particolari dove vengono adottate soluzioni diverse.
5. Le tipologie dei rifiuti dei quali si effettua la raccolta differenziata e le modalità di gestione e conferimento sono specificate nell'Allegato A al presente regolamento.
6. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito.
7. Possono essere collocati su richiesta degli interessati contenitori per la raccolta di particolari tipologie di rifiuti in area privata, con specifici accordi tra il soggetto gestore del servizio e il richiedente.

Articolo 7. Conferimento dei rifiuti e utilizzo dei contenitori

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore che è tenuto a conservarli e conferirli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche al fine di effettuare correttamente la raccolta differenziata.
2. Il conferimento da parte del produttore (utenza) deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune per il quale il produttore stesso risulta essere utenza iscritta al ruolo; parimenti non si possono conferire nella raccolta del Comune rifiuti provenienti da altri territori comunali.
3. Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati, è fatto divieto negli edifici di nuova costruzione di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani.
4. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare e nelle quali è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti e degli scarti verdi.
5. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori per ogni frazione merceologica i quali non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per cui sono stati predisposti ed in particolare è vietato depositare in essi:
 - i rifiuti speciali;
 - i rifiuti elettronici (RAEE), che devono essere conferiti presso il Centro Ambiente;
 - sostanze allo stato liquido o in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto;
 - macerie provenienti da lavori edili, che devono essere conferiti in appositi centri di trattamento
6. I rifiuti urbani devono essere depositati solo all'interno dei contenitori destinati alla raccolta o negli idonei sacchi chiusi, fatta eccezione per i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
7. Laddove non sia prevista la raccolta differenziata, il conferimento avviene secondo le modalità specificamente comunicate dal gestore del servizio.
8. Qualora i contenitori siano colmi non è consentito collocare i rifiuti impedendo la corretta chiusura del contenitore, né depositarli all'esterno degli stessi.

9. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.
10. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti con le modalità previste dall'Allegato A al presente regolamento.
11. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura fatta salva l'eccezione prevista dal comma 3 dell'art. 107 del D. Lgs. 152/2006.

Articolo 8. Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene effettuato secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal Comune in accordo con il gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 6 e secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto con il gestore.
2. Il gestore provvede ad assicurare l'espletamento del servizio anche in particolari condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento che comporti la variazione del normale svolgimento del servizio di raccolta.
3. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.
4. È fatto obbligo di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico che in aree private.

Articolo 9. Modalità organizzative del servizio della raccolta differenziata porta a porta

1. La raccolta differenziata avviene tramite conferimento di specifiche frazioni da parte di ciascuna utenza agli addetti alla raccolta in date ed orari prestabiliti.
2. Date ed orari della raccolta e le loro variazioni devono essere resi noti tempestivamente all'utenza attraverso i mezzi di comunicazione più idonei.
3. Il gestore provvede alla diffusione delle informazioni sulle corrette modalità di conferimento delle varie tipologie di rifiuti.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani sono forniti all'utenza dal gestore del servizio.
5. I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e riportare chiaramente a quali tipologie sono dedicati, utilizzando diverse forme e colori e, se del caso, scritte apposite.
6. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
7. I detentori dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà rispondono in solido al gestore del servizio della loro alienazione o danneggiamento.
8. Ai fini del presente regolamento si intende per condominio ogni edificio che comprende più di tre unità immobiliari.
9. Il detentore o l'amministratore o i condomini in solido fra loro hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio.
10. È obbligo dell'utenza provvedere all'esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata nei luoghi, nei giorni e negli orari previsti e di riporli all'interno dei cortili dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
11. È consentito al gestore concordare diverse modalità di esposizione dei contenitori direttamente con i condomini e con le utenze non domestiche (alberghi, ristoranti, supermercati, centri direzionali, ecc.).
12. Il gestore, per specifiche esigenze di servizio, può accedere con i propri mezzi per la raccolta dei rifiuti su strade ed aree private purché autorizzati dai proprietari, ferme restando le modalità di esposizione di cui ai commi precedenti.
13. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni (condomini, alberghi, ristoranti, supermercati, centri direzionali, ecc.).

14. Il gestore, laddove verifichi che i rifiuti non sono stati introdotti correttamente nei contenitori riservati a ciascuna tipologia di rifiuto, ha facoltà di non procedere al loro svuotamento, segnalandolo agli ispettori ambientali o altra autorità per l'eventuale applicazione della relativa sanzione.
15. La raccolta domiciliare di alcune tipologie di rifiuti per i quali non è previsto un servizio periodico è organizzata a chiamata secondo le modalità indicata nei successivi articoli.

Articolo 10. Modalità organizzative dei servizi di raccolta differenziata stradale

1. Il servizio di raccolta stradale è attuato mediante appositi contenitori nei quali l'utenza provvede a conferire le diverse frazioni di rifiuti.
2. I contenitori su strada devono essere conformi per tipologia e posizionamento a quanto disposto dal Codice della strada e devono riportare le istruzioni da seguire per il corretto conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati.
3. I contenitori sono soggetti a svuotamento periodico e a periodico lavaggio e/o sanificazione nei casi ritenuti necessari.
4. Lo svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in essi contenuti, avviene utilizzando specifiche attrezzature meccaniche.
5. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
6. I contenitori devono essere posizionati in modo da essere facilmente accessibili dall'utenza nonché dai mezzi destinati al loro svuotamento.
7. Il posizionamento dei contenitori per la raccolta stradale deve essere in ogni caso effettuato tenendo conto delle prescrizioni del Codice della strada, nonché delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto del decoro urbano.
8. L'area interessata dai contenitori deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo o costituita da piazzole ricavate nei marciapiedi. A cura del gestore devono essere installate, quando necessario, le protezioni di ancoraggio, di fermo e di segnalazione dei contenitori.
9. Al fine di consentire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori da parte del gestore del servizio, ai sensi dell'art. 158 del Codice della strada è vietato parcheggiare veicoli a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio.
10. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sempre che le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di **5 metri** in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e ad ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
11. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.
12. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dal gestore del servizio.
13. Modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori possono essere richieste dai conduttori degli stabili interessati con motivata domanda al comune, che provvede all'accoglimento o al diniego motivato della stessa.
14. Il servizio di raccolta stradale comprende anche la raccolta, di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori. E' in ogni caso fatto divieto di depositare qualsiasi tipo di rifiuto accanto ai contenitori stradali.
15. Tutti i soggetti che eseguono lavori che interferiscono con le aree su cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo se i lavori comportano lo spostamento di contenitori o ne limitano l'accessibilità e sono tenuti, a proprio carico, all'eventuale ripristino delle piazzole e della segnaletica.
16. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove urbanizzazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria devono essere previsti e realizzati gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani.

Articolo 11. Contenitori porta rifiuti (cestini getta-carta)

1. I contenitori porta rifiuti (cestini) per il mantenimento della pulizia delle aree, strade e spazi pubblici o ad uso pubblico sono installati in accordo tra il comune e il gestore del servizio, che provvede anche al loro periodico svuotamento e pulizia.
2. La tipologia dei contenitori porta rifiuti deve essere approvata dall'Amministrazione Comunale. Su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate.
3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite; è vietato il conferimento in essi di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

Articolo 12. Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso il Centro Ambiente

1. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata anche attraverso il Centro di Raccolta Differenziata (nel seguito Centro Ambiente).
2. Il Centro Ambiente è costituito da un'area appositamente progettata, realizzata e gestita per la raccolta di un'ampia gamma di frazioni merceologiche e di tipologie di rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani al fine di migliorare la separazione e il corretto avvio a destino di materiali riciclabili o recuperabili nonché di materiali che necessitano di specifiche modalità di trattamento e smaltimento.
3. Possono essere conferite al Centro Ambiente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di rifiuti:
 - rifiuti urbani domestici ingombranti;
 - rifiuti urbani di giardini privati e similari;
 - rifiuti per i quali è già stata attivata la raccolta differenziata, quali carta, vetro, alluminio, ferro, legno, olio minerale usato di esclusiva provenienza domestica, pile, batterie esauste, oltre ai rifiuti espressamente accettati dal gestore ai sensi del DM 8 aprile 2008 e s.m.i.;
 - eventuali altre tipologie di rifiuti per i quali vengono attivate altre raccolte differenziate.
4. Le aree di localizzazione del Centro Ambiente devono rispettare le prescrizioni indicate nel DM 8 aprile 2008 e s.m.i.
5. Il Centro Ambiente adotta orari di apertura sufficientemente ampi e adeguatamente comunicati all'utenza.
6. I rifiuti appartenenti alle tipologie raccolte nel Centro Ambiente sono conferiti direttamente dall'utenza.
7. Il Centro Ambiente deve essere dotato di pesa idonee alla verifica dei quantitativi di rifiuti conferiti e avviati a destino, fatta eccezione per strutture di ridotte dimensioni all'interno delle quali non risulti tecnicamente e economicamente realizzabile l'installazione dei suddetti sistemi di pesatura.
8. Presso il Centro Ambiente possono conferire i rifiuti indicati tutte le utenze domestiche iscritte al ruolo del Comune di conferimento (o dei Comuni di conferimento, qualora sia formalizzato il ruolo sovra-comunale della struttura in questione).
9. Le utenze commerciali, artigianali e industriali presenti nel territorio comunale possono conferire i rifiuti sopra indicati nei limiti e nelle quantità determinate sulla base delle ricettività impiantistiche specifiche e fatti salvi i limiti dell'assimilabilità definiti, rispettando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti.
10. Le modalità di qualsiasi conferimento di rifiuti all'interno del Centro Ambiente sono le seguenti:
 - separazione delle varie tipologie di rifiuto;
 - conferimento negli appositi contenitori dei rifiuti separati;
 - divieto di abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori;
 - divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali salvo espressa autorizzazione;
 - sosta all'interno dell'area di conferimento per il tempo strettamente necessario allo scarico dei rifiuti;
 - rispetto dei limiti quantitativi eventualmente indicati dal gestore per ciascun Centro Ambiente;
 - rispetto delle regole di sicurezza e di comportamento espressamente indicate nei cartelli posti all'interno del Centro Ambiente e delle eventuali ulteriori indicazioni impartite dal personale che ha in custodia il Centro Ambiente.

11. Quando il Centro Ambiente è chiuso e/o non presidiato, è vietato l'accesso all'interno dello stesso e il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
12. È in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti fuori o nelle vicinanze del Centro Ambiente stesso.
13. Il gestore è responsabile della corretta gestione, manutenzione e sorveglianza dell'area.
14. È vietata in ogni caso la cessione dei rifiuti conferiti al Centro Ambiente a privati cittadini o a ditte non autorizzate al trasporto e/o alla raccolta di rifiuti urbani.
15. Il gestore è responsabile:
 - della tempestiva comunicazione all'utenza del calendario e degli orari di apertura al pubblico del Centro Ambiente, nonché delle eventuali modifiche (temporanee o definitive) che dovessero essere apportate al medesimo;
 - della corretta gestione dei rifiuti raccolti, nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria;
 - del corretto avvio dei rifiuti raccolti al rispettivo destino finale o intermedio;
 - del mantenimento in efficienza delle strutture, delle dotazioni e dei contenitori, nonché della garanzia di decoro e pulizia dell'area recintata, anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dell'impianto;
 - della vigilanza e della custodia dell'area;
 - dell'ottemperanza, più in generale, alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.
16. Presso il Centro Ambiente devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se abbandonati su suolo pubblico o smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili, per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio, appartenenti alle seguenti tipologie, elencate a titolo esemplificativo:
 - oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri;
 - vernici, inchiostri, solventi e relativi contenitori;
 - prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;
 - lampade al neon, alogene, fluorescenti;
 - batterie e pile;
 - piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici;
 - rifiuti elettronici ed elettronici di cui al D.Lgs.151/2005 e s.m.i.;
 - accessori per l'informatica;
 - pneumatici provenienti da utenze domestiche;
 - rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento e specificati nell'allegato B.

Articolo 13. Attività non continuative

1. Gli uffici comunali deputati al rilascio di autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico devono darne comunicazione ai diversi uffici comunali competenti in materia di gestione rifiuti nonché al gestore del servizio al fine di attivare o integrare i servizi di raccolta; nelle autorizzazioni deve essere prescritto di lasciare al termine del periodo il suolo occupato libero e nelle condizioni in cui è stato concesso.

Articolo 14. Trasporto

1. La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con automezzi che rispettano i limiti di emissione "EURO 4", e che abbiano caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono essere conformi alle norme del Codice della strada.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - a) le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - b) il conferimento, la cernita ed il raggruppamento prima del trasporto presso centri autorizzati.
4. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare le 48 ore (con esclusione dal computo dei giorni interdetti alla circolazione).

5. Le operazioni di trasbordo di rifiuti devono essere effettuate con modalità che impediscano la dispersione di rifiuti, polveri o cattivi odori, lo sversamento di liquami e la generazione di rumore oltre i limiti consentiti da leggi e regolamenti.

Articolo 15. Pesata dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 3, lett. f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti e a cura del gestore degli impianti stessi.
2. Il gestore del servizio effettua altre pesate aggiuntive dei propri mezzi richieste dal Comune e finalizzate ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi eventualmente raccolti presso Comuni diversi autorizzati alle operazioni di trasferimento in Centri di trasbordo sovra-comunali.
3. I dati riguardanti i quantitativi dei rifiuti raccolti e smaltiti suddivisi per tipologia sono raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e sono a disposizione del Comune e degli Enti competenti in materia.

Articolo 16. Attività del Volontariato

1. Il Comune e il gestore del servizio, previo accordo, possono promuovere forme di collaborazione attraverso protocolli ed iniziative con associazioni riconosciute di volontariato e di utilità sociale per la realizzazione di attività di promozione della raccolta differenziata, della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, del riciclo dei materiali e del riuso degli oggetti.
2. Le attività proposte dalle associazioni devono essere descritte in una relazione dettagliata dalla quale risultino le effettive capacità e dotazioni del proponente affinché siano garantite tutte le condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie nella realizzazione delle stesse, dell'osservanza delle quali le associazioni rimangono uniche responsabili.
3. Tutti i rifiuti che derivassero dalle attività di cui ai precedenti commi dovranno essere smaltiti conformemente alla normativa vigente.

TITOLO III - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

Articolo 17. Servizio di spazzamento

1. Il servizio di spazzamento e pulizia è assicurato sul territorio comunale limitatamente a:
 - strade e piazze comunali;
 - strade e piazze nelle quali viene effettuato il lavaggio stradale;
 - tratti urbani di strade provinciali e statali;
 - gallerie e sottopassi pubblici;
 - fontane, fontanelle pubbliche;
 - strade ed aree private soggette ad uso pubblico;
 - griglie di deflusso delle caditoie stradali compresa l'asportazione del rifiuto all'interno delle stesse;
 - "spiagge" marittime e lacuali e delle rive di fiumi;
 - arenili, rive dei fiumi e dei corsi d'acqua non date in concessione, aree golenali, purché fruibili per attività di svago (balneazione, area pic nic, ecc.);
 - aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale;
 - aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite, tra cui i mercati, per le quali non sia prevista la pulizia in forma autogestita;
 - rimozione delle carcasse di animali su strade e aree pubbliche e demaniali.
2. La definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione del servizio di spazzamento è stabilita nel contratto, individuando le più affidabili soluzioni tecnologiche, operative ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico e sosta veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio.
3. il gestore d'intesa con l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche relative alla frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad

esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi. La pulizia delle spiagge marittime e lacuali e delle rive di fiumi, torrenti, canali e fossi di competenza comunale appartenenti a pubblici demani deve essere effettuata ogni qualvolta se ne rilevi la necessità ovvero su specifica e motivata richiesta del comune.

4. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il gestore del servizio deve adottare le misure utili ad evitare la commistione delle spazzature stradali con le altre frazioni merceologiche.
5. È fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.

Articolo 18. Divieto di abbandono dei rifiuti

1. È vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere e stato fisico sul suolo e nel suolo, su aree pubbliche e private, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o rive e sulle spiagge .
2. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla corretta gestione e conferimento dei rifiuti indicati nel presente regolamento si configura come abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.
3. Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura abbandonati su aree pubbliche e su aree private comunque soggette ad uso pubblico.
4. Per quanto non espressamente indicato dal presente articolo, si applicheranno le procedure e le sanzioni di cui agli articoli 192 e 255 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Articolo 19. Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, occupa anche temporaneamente aree o spazi pubblici o di uso pubblico è obbligato a provvedere alla pulizia del suolo concesso e dello spazio immediatamente circostante.
2. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti e simili che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
3. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale. I costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
4. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici è fatto obbligo ai proprietari di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta temporanei istituiti a tale scopo.

Articolo 20. Volantinaggio

1. È vietato lanciare sul suolo pubblico volantini, piccoli e grandi manifesti a carattere pubblicitario o simili e opuscoli.

Articolo 21. Rifiuti e pulizia dei mercati

1. Nei mercati devono essere assicurate le forme di conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Gli operatori dei mercati sono obbligati a predisporre, presso il proprio banco di vendita, un punto di raccolta dei rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, che possa essere utilizzato anche dai propri clienti. Il conferimento di quanto raccolto avverrà secondo le modalità individuate dal gestore del servizio in accordo col Comune.
3. Gli operatori devono liberare la piazzola e l'area del mercato da veicoli ed altre attrezzature entro 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita.
4. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali autorizzate e comunicate al gestore del servizio, che individuerà le modalità di raccolta informando i soggetti interessati.

Articolo 22. Manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le attività di spettacoli viaggianti, i luna park, gli organizzatori di manifestazioni a carattere sportivo, commerciale, culturale e istituzionale che utilizzano aree pubbliche, parchi e giardini pubblici devono provvedere a proprie spese a ripulire l'area utilizzata dalla presenza di rifiuti, stipulando apposito contratto con il gestore.

2. I rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori privilegiando forme di conferimento differenziato.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per la pulizia finale delle aree sono a carico dei titolari delle attività e degli organizzatori delle manifestazioni.
4. Le procedure di autorizzazione di dette manifestazioni devono prevedere il versamento di depositi cauzionali e norme specifiche relative alla produzione e smaltimento dei rifiuti e al ripristino delle condizioni di decoro delle aree concesse; tali autorizzazioni saranno rilasciate solo ad avvenuta presentazione del contratto di cui al punto 1.

Articolo 23. Conferimenti e raccolta dei rifiuti e carcasse animali

1. È fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni in aree pubbliche, parchi e giardini pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove presenti.
2. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, il responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto alla pulizia del sito ovvero, in difetto, a risarcire al Comune la spesa sostenuta per la pulizia.
3. I letami, gli escrementi animali, i fanghi e i reflui zootecnici derivanti dagli animali dei circhi e spettacoli viaggianti, di fiere, mercati e aree di sosta di animali sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.
4. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
5. Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento delle carcasse di animali giacenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatte salve specifiche modalità indicate dal Servizio Veterinario o altra autorità competente.
6. Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.

Articolo 24. Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi viene istituito un servizio di raccolta dei rifiuti, le cui modalità di effettuazione sono definite nell'ambito del contratto con il gestore del servizio.

Articolo 25. Comunicazione e accesso all'informazione

1. Il gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate, a:
 - pubblicizzare tempestivamente le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero verde e contatto internet;
 - assicurare la presenza sui contenitori per la raccolta di tutte le informazioni necessarie al corretto conferimento dei materiali;
 - mettere a disposizione degli utenti la Carta del servizio.
2. Le informazioni sulla gestione dei rifiuti del territorio comunale sono rese disponibili a chiunque ne faccia richiesta con le modalità previste dal D.Lgs. n. 195/2005.
3. Il Comune rende disponibili le informazioni tramite i propri uffici.

TITOLO IV – ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 26. Vigilanza, controlli e ispettori ambientali

1. I soggetti preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono la Polizia Municipale, gli ispettori ambientali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal D.Lgs. n. 152/2006.

2. Gli ispettori ambientali sono figure alle dipendenze del gestore / concessionario del servizio, opportunamente formate, che vengono nominate dall'Amministrazione Comunale con atto del Sindaco, previa verifica dei requisiti di professionalità e moralità.
3. Gli ispettori ambientali, muniti di apposito tesserino di identificazione, hanno il compito di accertare le violazioni amministrative, di identificare il trasgressore anche attraverso la richiesta di documenti e di irrogare relativa sanzione amministrativa.
4. La Polizia Municipale, gli ispettori ambientali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal D.Lgs. n. 152/2006 possono, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni e rilievi di cose e luoghi, quando ciò sia necessario o utile per l'accertamento dei responsabili di violazioni al presente regolamento.
5. Il Comune prevede nei contratti di servizio con il soggetto gestore, il rispetto della disciplina prevista nel presente regolamento. Il settore competente alla stipula dei contratti di servizio ed alla verifica dell'adempimento del medesimo da parte del soggetto gestore, è il Settore nell'ambito del quale è collocato l'Ufficio Ambiente

Articolo 27. Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni delle norme nazionali e regionali in materia, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo gli specifici casi contemplati nei commi successivi del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 (euro settantasette/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00)
3. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente regolamento, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 (euro centocinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00). Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 155,00 (euro centocinquantacinque/00); se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28. Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati il precedente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con delibera del Consiglio n. ... del .../.../....
2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana e la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 29. Modifiche degli allegati al regolamento

1. Gli Allegati al presente regolamento potranno essere aggiornati dal Comune, in accordo con il gestore del servizio, mediante Delibera di Giunta Municipale, in relazione a nuove modalità e tipologie di raccolta differenziata, a nuove tecnologie disponibili e a nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia di gestione dei rifiuti.

Articolo 30. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Articolo 31. Norme transitorie

1. Il limite quantitativo di assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi verrà definito, modificando l'allegato B del presente regolamento, dopo il recepimento del decreto di attuazione delle disposizioni del D. Lgs n. 152/2006.

ALLEGATO A

- A01 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee
- A02 - Raccolta differenziata del vetro e dei metalli
- A03 - Raccolta differenziata della plastica
- A04 - Raccolta differenziata della frazione verde
- A05 - Raccolta differenziata della frazione organica
- A06 - Raccolta differenziata delle pile
- A07 - Raccolta differenziata delle batterie al piombo
- A08 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti
- A09 - Rifiuti ingombranti
- A10 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE)
- A11 - Rifiuti inerti
- A12 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

A01 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene principalmente con la raccolta domiciliare “porta a porta”, con la raccolta stradale e presso il Centro Ambiente.
2. Per la raccolta domiciliare vanno osservate le seguenti prescrizioni:
 - per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta. Gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. Il Comune in accordo con il gestore del servizio definisce la frequenza più opportuna per il ritiro, lasciando al gestore la possibilità di intervenire ove necessario su chiamata;
 - per la carta proveniente dall’utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei contenitori in plastica che vengono conferiti al punto di raccolta stradale a cura dell’utenza nei giorni e orari prestabiliti dal Comune in accordo con il gestore del servizio.
3. La raccolta differenziata stradale della carta, limitata ad alcune zone, avviene con appositi contenitori nei luoghi indicati dal Comune in accordo con il gestore del servizio.
4. I contenitori stradali sono collocati di norma su area pubblica idonea alle operazioni di raccolta e ad una distanza adeguata dalle utenze servite.
5. Lo svuotamento avviene con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto per la gestione del servizio.

A02 - Raccolta differenziata del vetro e dei metalli

1. La raccolta differenziata del vetro e dei metalli avviene con la raccolta domiciliare “porta a porta” o con la raccolta stradale, laddove non sia previsto il servizio in forma domiciliare, e presso il Centro Ambiente.
2. Per la raccolta domiciliare vanno osservate le seguenti prescrizioni:
 - per il vetro e i metalli provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono i contenitori dedicati in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta. Il Comune in accordo con il gestore del servizio definisce la frequenza più opportuna per il ritiro, lasciando al gestore la possibilità di intervenire ove necessario su chiamata;
 - per il vetro e i metalli provenienti dall’utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei contenitori in plastica che vengono conferiti al punto di raccolta stradale a cura dell’utenza nei giorni e orari prestabiliti dal Comune in accordo con il gestore del servizio;
 - gli utenti devono svuotare accuratamente i rifiuti costituiti dai recipienti in vetro o metallo e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

3. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire i recipienti di vetro e di metallo in contenitori diversi da quelli consegnati dal gestore. Per essi può essere prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.
4. La raccolta differenziata stradale del vetro avviene con appositi contenitori nei luoghi indicati dal Comune in accordo con il gestore del servizio.
5. I contenitori stradali sono collocati di norma su area pubblica idonea alle operazioni di raccolta e ad una distanza adeguata dalle utenze servite.
6. Lo svuotamento avviene con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto per la gestione del servizio.
7. Per il vetro proveniente da attività artigianali (es. vetrai, corniciai) può essere previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso il Centro Ambiente.

A03 - Raccolta differenziata della plastica

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene con la raccolta domiciliare “porta a porta” o con la raccolta stradale, laddove non sia previsto il servizio in forma domiciliare, e presso il Centro Ambiente.
2. Per la raccolta domiciliare vanno osservate le seguenti prescrizioni:
 - per la plastica proveniente da utenze specifiche i produttori conferiscono i contenitori dedicati in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta. Il Comune in accordo con il gestore del servizio definisce la frequenza più opportuna per il ritiro, lasciando al gestore la possibilità di intervenire ove necessario su chiamata;
 - per la plastica proveniente dall’utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei contenitori in plastica che vengono conferiti al punto di raccolta stradale a cura dell’utenza nei giorni e orari prestabiliti dal Comune in accordo con il gestore del servizio;
 - gli utenti devono svuotare accuratamente i rifiuti costituiti da recipienti in plastica e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
3. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire la plastica nei contenitori dei rifiuti indifferenziati. Per essi può essere prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.
4. La raccolta differenziata stradale della plastica avviene con appositi contenitori nei luoghi indicati dal Comune in accordo con il gestore del servizio.
5. I contenitori stradali sono collocati di norma su area pubblica idonea alle operazioni di raccolta e ad una distanza adeguata dalle utenze servite.
6. Lo svuotamento avviene con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto per la gestione del servizio.

A04 - Raccolta differenziata della frazione verde

1. La raccolta differenziata della frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree verdi e giardini se non utilizzata nel compostaggio domestico avviene con il sistema a chiamata e/o presso il Centro Ambiente.
2. Al gestore del servizio è, inoltre, consentito istituire un servizio di ritiro su prenotazione o in occasione della cadenza periodica prestabilita e in ogni caso a titolo gratuito presso l’utente che ne faccia apposita richiesta.
3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
4. La frazione verde non può essere bruciata né raccolta e smaltita in modi difformi dalle vigenti disposizioni legislative.

A05 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. La raccolta differenziata della frazione organica se non utilizzata nel compostaggio domestico avviene con il sistema domiciliare porta a porta, o attraverso la raccolta stradale di prossimità per mezzo di contenitori dedicati.
2. Sono raccolti in modo differenziato i seguenti materiali di rifiuto:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
4. La raccolta domiciliare è effettuata con l'utilizzo di contenitori singoli o condominiali.
5. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica, richiusa in sacchetti di materiale idoneo, salvo diversa disposizione, e deve essere esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
6. Per la raccolta della frazione organica dalle utenze specifiche (anche domestiche), sono definiti criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.
7. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle stabilite e conferire la frazione organica sfusa o chiusa in sacchetti non idonei negli appositi contenitori.

A06 - Raccolta differenziata delle pile

1. La raccolta differenziata delle pile usate di qualsiasi tipo avviene mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati presso il Centro Ambiente e presso i rivenditori e conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile usate.

A07 - Raccolta differenziata delle batterie al piombo

1. La raccolta differenziata delle batterie al piombo esauste (provenienti ad esempio da auto, sollevatori, ecc.) di qualsiasi tipo avviene mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati presso il Centro Ambiente e presso i rivenditori e conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico tali contenitori nel proprio punto di vendita.
3. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle batterie al piombo esauste e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

A08 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti o non utilizzati devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori posizionati presso le farmacie e il Centro Ambiente.
2. Ogni farmacia deve posizionare nella propria pertinenza, a disposizione dell'utenza, un apposito contenitore per la raccolta dei medicinali scaduti.
3. La conservazione dei medicinali conferiti dagli utenti fino alla consegna al gestore del servizio di raccolta differenziata è esclusiva cura della farmacia stessa.

A09 - Rifiuti ingombranti

1. La raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti avviene presso il Centro Ambiente e con la raccolta domiciliare su chiamata.

A10 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE)

1. La raccolta differenziata apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE) avviene principalmente presso il Centro Ambiente e con la raccolta domiciliare su chiamata.
2. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono quelli appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1 A del D.Lgs. 151/2005:
 - Grandi elettrodomestici
 - Piccoli elettrodomestici
 - Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
 - Apparecchiature di consumo
 - Apparecchiature di illuminazione
 - Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
 - Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
 - Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
 - Strumenti di monitoraggio e di controllo
 - Distributori automatici.
3. I rivenditori contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente hanno l'obbligo del ritiro del bene sostituito.
4. Tutte le altre operazioni relative ai RAEE non previste nel regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani, sono disciplinate ai sensi del D.Lgs. 151/2005 .
5. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta nel seguito un breve elenco dei RAEE domestici di maggior diffusione:
 - Frigoriferi
 - Congelatori
 - Lavatrici
 - Lavastoviglie
 - Forni a microonde
 - Aspirapolvere
 - Macchine per cucire
 - Ferri da stiro
 - Frullatori
 - Rasoi elettrici
 - Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
 - Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
 - Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
 - Stampanti
 - Copiatrici
 - Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche
 - Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici
 - Terminali e sistemi utenti
 - Fax
 - Telefoni
 - Telefoni cellulari
 - Apparecchi radio
 - Apparecchi televisivi

- Videocamere
- Videoregistratori
- Registratori hi-fi
- Apparecchiature di illuminazione
- Tubi fluorescenti
- Sorgenti luminose
- Trapani
- Seghe
- Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo
- Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo
- Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio
- Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
- Treni elettrici e auto giocattolo
- Console di videogiochi portatili
- Videogiochi
- Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
- Termostati.

A11 - Rifiuti inerti

1. I rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione edile devono essere conferiti a cura di chi esegue i lavori direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati e conformemente con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.
2. Per i rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate in proprio è consentito il conferimento presso il Centro Ambiente.

A12 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Presso il Centro Ambiente possono essere attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, pannolini, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori per sostanze pericolose od altri rifiuti particolari.
2. Oltre che presso il Centro Ambiente, sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.
3. Siringhe ed aghi abbandonati sono raccolti nel territorio comunale dal gestore. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitore rigido a perdere, resistente alla puntura recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti " ed il simbolo del rischio biologico, contenuto nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".
4. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

ALLEGATO B

Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani

Ai sensi dell'art. 198, comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti o materiali simili a quelli elencati nel seguito (a titolo esemplificativo):

- imballaggi primari e secondari, con esclusione di quelli terziari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metalluminata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- nastri abrasivi;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e di ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti di vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica, ovvero tutte quelle apparecchiature, componenti materiali e parti che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei RAEE del D D.Lgs 151/2005.

Il limite quantitativo di assimilabilità dei rifiuti sarà definito modificando il presente allegato a seguito del recepimento del decreto di attuazione delle disposizioni del D.Lgs n. 152/2006.